Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 14 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10		Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Vladimir **Vanek,** il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia.

Roma, lì 11 aprile 1945

(519)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 507.

Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la guerra, per l'aeronautica, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio permanente effettivo, in disponibilità, aspettativa o sospesi dall'impiego, nonchè gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il Regio assentimento.

Del pari non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza « fuori quadro » e gli ufficiali della Regia marina « a disposizione ».

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima di aver raggiunto il ventícinquesimo anno di età.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — CASATI — PIACENTINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 104. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.

Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 novembre 1904, n. 656, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta, modificato dal R. decreto 29 dicembre 1910, n. 928, dal decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1846, e dal R. decreto 24 settembre 1931, n. 1273;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Udito il Consiglio Superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta.

Essa è di 1° grado (d'oro), di 2° grado (argento) e di 3° grado (bronzo).

Art. 2.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conforme al modello annesso al presente decreto.

Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.

La medaglia ed il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 3.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Regia marina che abbiano compiuto su Regie navi in armamento o in riserva 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la marina.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 4.

I periodi di navigazione previsti nell'articolo precedente sono computati: per i militari della Regia marina dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle Regie navi armate e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal 18° anno di età.

Agli effetti del conseguimento della medaglia è computata per i militari della Regia marina la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su Regie navi.

Art. 5.

Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Regia marina e gli iscritti nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, nè, avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri siffatta interdizione, salvo sempre il caso di riabilitazione.

Non possono, infine, ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati dal diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato abbiano mancato all'onore.

Art. 6.

Sono abrogati il Regio decreto 27 novembre 1904, n. 656, e le successive modificazioni.

I decorati della medaglia d'onore di lunga navigazione conferita sotto l'impero delle disposizioni che vengono abrogate, possono ottenere, a loro domanda, in commutazione di tale decorazione, la medaglia d'onore di lunga navigazione di 1° grado prevista dal presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 100. — PETIA

Medaglia per lunga navigazione

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 128.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma.

N. 128. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 129.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

N. 129. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Trani, Barletta e Nazareth, viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo beneficio parrocchiale di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia), la donazione disposta dal canonico Pasquale Natalicchio, consistente in titoli del Debito pubblico al 5 %, del capitale nominale di L. 52.000, fruttanti l'annuo interesse di L. 2600, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del medesimo Arcivescovo in data 2 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;
Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, relativo alla nomina di un commissario straordinario o di un vice-commissario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Giacchi Nicolò è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in sostituzione del generale di corpo d'armata Zupelli Vittorio deceduto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Unione stessa.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario sono chiamati in qualità di vice commissari il generale di squadra aerea nella riserva Oppizzi Piero e l'ammiraglio di divisione in ausiliaria Spalice Luigi.

Il più elevato in grado o il più anziano dei vice commissari sostituisce il commissario straordinario in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Registro Guerra n. 3, foglio n. 247. — SALVATORI

(504)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.
Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1314 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuto che il reggente della Direzione generale delle pensioni di guerra gr. uff. dott. Corradi Corrado è stato recentemente collocato a riposo su domanda e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il consigliere della Corte dei conti gr. uff. dott. Manlio Felici è, col suo consenso, incaricato delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra ed è collocato fuori del ruolo organico della Corte dei conti a decorrere dalla data del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 372. — EMANUEL

(505)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobilancella « S. Rita ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobilancella *S. Rita,* di stazza lorda tonn. 8,29, iscritta al n. 361 delle matricole del registro galleggianti del compartimento marittimo di Pozzuoli, requisita per le esigenze delle Forze armate, è iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore 8 del 28 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1945
Registro Marina n. 3, *foglio n.* 112.

(494)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.) con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le azioni della Società Coloniale Italiana (S.C.I.), figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto il capitale di detto Ente è stato formato dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei propri uffici di sede in Roma e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'attività operativa della Società era venuta quasi completamente a mancare;

Considerato che la situazione della Società Coloniale Italiana non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Coloniale Italiana (S.C.I.) nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'Africa Italiana
BONOMI

(506)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 120.000.000 nel capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M. M.I.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la notevole riduzione di attività dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Considerato che il personale licenziato dall'Azienda predetta può essere suddiviso in due gruppi distinti:

a) dal 15 settembre 1943 al 30 novembre 1943 per esuberanza di personale in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

b) dal 1° settembre 1943 (licenziamenti o dimissioni) per non avere aderito all'invito di recarsi al Nord ed esuberante alle necessità dei servizi in Roma;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

a) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento disposti dal 15 settembre al 30 novembre 1943, dall'Azienda Minerali Metallici Italiani nei confronti di n. 68 dipendenti in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

b) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati licenziati o dimissionari dal 1° settembre 1943 per non avere aderito all'invito di recarsi nel Nord Italia spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso;

c) Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione d'epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944 di cui alla precedente lettera *b*), coloro che hanno rivestito la qualifica di squadristi o sansepolcristi o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultino essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(507)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la condizione dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che l'Azienda predetta, ha provveduto, sotto l'impero del sedicente governo repubblicano al licenziamento dei dipendenti in date diverse, in modo che, alcuni licenziamenti risultano suggeriti da necessità di carattere aziendale ed anteriormente all'invito generale al personale di trasferirsi al Nord;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

a) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per coloro che si trovano in servizio di prova;

b) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per tutti coloro che sono stati licenziati anteriormente all'invito generale al personale di recarsi al Nord, tranne che il licenziamento risulti disposto per motivo politico (antifascismo);

c) Si conferma l'inefficacia giuridica dei provvedimenti di licenziamento presi nei confronti degli altri impiegati licenziati dopo l'invito generale al personale di trasferirsi al Nord.

Sono, però, convalidati i provvedimenti di licenziamento per coloro che hanno rivestito la qualifica di

squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio e che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultino essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione di epurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(508)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Decreta:

E' autorizzata l'introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia, Firenze a decorrere dal 1° aprile 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(527)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Amedeo Calvano è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

(439) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1937, con il quale il dott. Antonio Bamonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il commissario predetto ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre, pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Bamonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(477)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata avente sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(481)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 maggio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto in data 30 ottobre 1944, con il quale il cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha ora rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo, è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma, il sig. avv. Francesco Ferruccio Cacciatori di Felice, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Francesco Ferruccio Cacciatori, l'avv. Giuseppe Bruni fu Giacomo è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(483)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima evente sede in Licata, in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio, il dottore Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima avente sede in Licata (Agricento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(482)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° settembre 1942, con il quale il comm. dott. Antonio Bamonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Antonio Bamonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio provinciale finanziario del Comando inglese di Chieti con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, e contemporaneamente nominato commissario straordinario il gr. uff. Amedeo Faggiotto assistito da un Comitato di sorveglianza costituito dai signori Corsi avv. Settimio, Rosica not. Emanuele, Matone prof. Guido, Lannutti Tito e Flauti Gino;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori gr. uff. Amedeo Faggiotto, attuale commissario, e ing. Bonaventura Sbraccia, sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata avente sede in Licata (Agrigento) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 4 maggio 1943, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti avente sede nel comune di Licata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo 8° del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(480)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, esercente esportazioni prodotti del suolo, con sede in Bari, già in via Putignani n. 240, ora presso il rag. Accettura Nicola, via De Rossi, n. 194, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Antonucci Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(499)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

sig. Gaetano Provenzano, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi;

comm. Lorenzo Petrucciani, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso;

ing. Angelo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Chieti;

avv. Mario Carboni, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone;

dott. Francesco Daniele, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce;

on. Nicola Siles, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria;

sig. Giuseppe D'Alessio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo;

avv. Carlo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(501)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società an. San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma, via Lucullo n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma, via Lucullo n. 8, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Franco Gabriele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 aprile 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Robert A. Griggs, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(520)

In data 5 aprile 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Frank G. Mitchell, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(521)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 10 aprile 1945:

Il dott. Astrua Pio fu Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede di Lugagnano Val d'Arda, del distretto notarile di Piacenza, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Vallo della Lucania, del distretto notarile di Salerno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Lugagnano Val d'Arda, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Astrua Pio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Merola Nicola fu Michele, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di La Spezia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Manfredonia, del distretto notarile di Foggia, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di La Spezia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Merola Nicola dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(518)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 riguardante il prezzo delle materie grasse

1. — Il Ministero dell'industria commercio e lavoro, riferendosi alle decisioni contenute nel decreto Ministeriale del 9 dicembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1945, con circolare prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 ha fissato il prezzo di L. 4196 per le morchie e fondami prodotti nella campagna 1944-45, riferito al quintale di contenuto in materia grassa, per la cessione all'industria, per merce resa franco deposito.

2. — Per la campagna 1943-44, i prezzi delle materie grasse erano stati fissati come appresso:

a) olio al solfuro ad alta acidità, oleine, pasta di rettificazione, morchie e fondami:
per le provincie di Napoli, L. 2270 al q.le;
per le provincie della Calabria e della Lucania, L. 2250 al q.le;
per la provincia di Salerno, L. 1800 al q.le;
per le altre provincie, L. 1600 al q.le;

b) olio al solfuro a bassa acidità:
per la provincia di Napoli, L. 2470 al q.le;
per le provincie della Calabria e della Lucania, L. 2450 al q.le;
per la provincia di Salerno, L. 2000 al q.le;
per le altre provincie, L. 1860 al q.le.

3. — Per tutte le materie grasse di vecchia produzione non assegnate ai prezzi indicati al punto 2, sarà applicato il prezzo fissato per la campagna 1944-45. La differenza di prezzo sarà riscossa dal Consorzio nazionale fra gli industriali produttori olio dalle sanse ed accantonata a disposizione dello Stato.

4. — L'obbligo del versamento delle differenze sul costo delle materie grasse incombe anche ai produttori di sapone per le materie grasse e per i saponi da essi detenuti al 31 dicembre 1944 e che non siano stati assegnati al consumo ad un prezzo di vendita ragguagliato ai prezzi delle materie grasse della campagna 1943-44.

5. — Come disposto con circolare n. 5 dell'8 gennaio c.a. al predetto Consorzio dovranno essere altresì versate dai produttori della provincia di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Salerno le differenze sul prezzo delle materie grasse di produzione 1943-44 cedute ai produttori di sapone al prezzo di L. 1900 al quintale anzichè ai prezzi stabiliti come al punto 2 della presente circolare.

(517)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 aprile 1945 - N. 76

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,80
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,40

Media dei titoli del 5 aprile 1945 - N. 77

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,25

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 aprile 1945 - N. 78

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 7 aprile 1945 - N. 79

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,25

Media dei titoli del 9 aprile 1945 - N. 80

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 10 aprile 1945 - N. 81

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli dell'11 aprile 1945 - N. 82

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254, concernente disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra;

Vista l'autorizzazione n. 25930/12106.2.7.1/1.3.1 del 15 febbraio 1945 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso a 60 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia Accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi, che non abbiano ricoperto il grado di sottufficiale della Regia guardia di finanza, godranno del trattamento economico previsto per il grado di sottobrigadiere.

Saranno a carico degli allievi le spese di carattere personale, quelle per i libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria nonchè quelle per il vestiario speciale prescritto per gli allievi ufficiali.

Gli allievi stessi, all'atto del loro ingresso nella Regia Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo che verrà stabilito dal Comando generale; le famiglie, inoltre, per il pagamento delle spese di cui sopra dovranno corrispondere subito al Comando della Regia accademia la somma di L. 5000 e successivamente la somma di L. 3000 in tre rate trimestrali di L. 1000 ciascuna da versarsi durante il primo anno di corso.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. Gli italiani non regnicoli possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile di apposita commissione composta di ufficiali della Regia guardia di finanza e nominata dal Comandante generale del suddetto Corpo;

g) al 31 ottobre 1945 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 8 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La domanda dev'essere fatta pervenire a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario del Regio ufficio postale di Roma, da riportarsi per cura del Comando generale in testa alle domande stesse.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Regia guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 7, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 6) rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 12) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera c) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta da bollo da L. 6) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 6) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 18) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Regno; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Regno in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica (carta bollata da L. 6), di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 12) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1946, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata;

h) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 8) con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi ufficiali;

i) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 6) rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta bollata da L. 6) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

l) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti tra:

gl'insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gl'insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dal competente Ufficio Patrioti della Presidenza del Consiglio;

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutabilità dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Per i certificati rilasciati dal comune di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Per i documenti non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta dal precedente art. 5, gli interessati possono essere ammessi al concorso, allegando alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'Amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza. L'atto suddetto deve essere corredato della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri Reali sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), ed *i*).

I concorrenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze armate, negli enti locali e parastatali, negli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e nelle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, dovranno allegare alla domanda un attestato rilasciato dalla propria Amministrazione da cui risulti l'avvenuta discriminazione agli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare e il foglio di congedo illimitato provvisorio saranno però redatti — in esenzione dal bollo — sugli appositi stampati.

Art. 9.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza saranno richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie di carattere ereditario, per tutti i concorrenti. Le informazioni dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiale della Regia guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 10.

Il Comando generale può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto ad alcun gravame, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni e presso i comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal Comando generale;

b) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alla prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che dichiarati inabili alla visita di cui alla lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato, saranno eliminati dal concorso;

c) visita di controllo presso la Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso. Avrà lo scopo di accertare che non siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita preliminare o quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'Istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato l'inabilità in ciascuna visita.

Ciascuna delle Commissioni incaricate delle visite di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 12.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio; oppure a 8/10 in un occhio e da 6/10 nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a 6/10 del normale; normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altra;

d) non siano privi di più di tre denti, purchè non contrapposti. Saranno tollerati quattro denti cariati superficialmente.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previsti dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un

evidente esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili col servizio di ufficiale della Regia guardia di finanza, i disturbi della parola (dislalia - disartria) anch'esse in forma lieve, la mancanza di agilità e la poca prestanza fisica.

Art. 13.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica od a quella di appello dovranno sostenere un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore) secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame orale di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame orale di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata massima 15 minuti), secondo i programmi allegati al presente decreto.

Art. 15.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito; da zero a nove per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene l'iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 20.

Alle visite mediche ed alle prove di esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 21.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

I vincitori del concorso s'intenderanno assegnati alla Regia Accademia della Regia guardia di finanza in Roma alla data d'inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 23.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede alla Regia Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA STORICA

(Prova scritta ed orale).

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
   Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
9. Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. La occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazione con le altre parti del Mondo. Ascenzione degli Stati Uniti d'America al rango di grande potenza.
11. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.
12. Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
13. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
14. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
15. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
16. Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

GEOGRAFIA
(Prova orale).

Il candidato deve dimostrare di possedere una conoscenza:
a) generica, per la parte di geografia fisica, generale e geografica;
b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. Geografia generale:
   Definizione. Genesi della formazione terrestre.
   Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
   Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.
2. Geografia astronomica e geografia fisica:
   Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.
   Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.
3. Terreno:
   Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
   Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.
4. Clima ed acque:
   Clima: definizione, elementi del clima. Temperatura e suoi fattori.
   Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti.
   Linee isobariche. Umidità, precipitazione; regime pluviometrico.
   Classificazione dei climi.
   Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche.
   Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.
5. Vegetazione. Animali. Uomo:
   Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boscôse, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
   Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
   Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo.
   Terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Popolazione assoluta e relativa.
   Associazione umana. Opera dell'uomo.
6. Europa:
   Regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939. Superficie, popolazione, città principali, prodotti agricoli ed industriali più importanti.
7. Italia:
   Configurazione generale: orografia, mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.
8. Asia, Africa:
   Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.
9. Americhe. Oceania:
   Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA
(Prova orale).

Algebra:
1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenza di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(X \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi di equazione di 1° grado.
5. Equazione di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistema di equazione di 2° grado.

Geometria:
1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudine sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedi - angoloidi - uguaglianza di figure spaziali - equivalenze dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezza, aree, volume di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchi e sue parti, prisma e cilindri, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfere e sue parti).

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

(487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 37 del 27 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 9 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 MARZO 1945, N. 77.
Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.

(525)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 38 del 29 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(526)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.